



TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE LAVORO

VERBALE DI CAUSA

n. r.g. **1164/2016**

All'udienza del 30/08/2016 compare per parte ricorrente l'avv. Brugiati.

E' altresì presente personalmente la ricorrente.

Per parte convenuta nessuno compare.

L'avv. Brugiati deposita ricorso notificato al MIUR, a

, controinteressati, ed insiste come in ricorso.

A seguito di camera di consiglio,

Il Giudice

-pronuncia la seguente

ORDINANZA

propone ricorso ex art. 700 c.p.c. esponendo: che nell'anno scolastico 2015/2016 è stata assunta con incarico a tempo indeterminato in qualità di docente di musica, classe di concorso A032 presso la Scuola Secondaria di primo grado (Scuole medie) Centro per Istruzione per Adulti CPIA Pisa; che tale incarico le è stato assegnato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni a.s. 2015/2016 previsto dalla l. n. 107/15; che è abilitata all'insegnamento sia della educazione musicale, sia dello strumento (Pianoforte); che in base ai detti titoli, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni a.s. 2015/2016, risultava iscritta a tre diverse graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente (Classe di Concorso AJ77 - Insegnamento di Pianoforte, con un punteggio pari a 187,9 Fascia 4; Classe di Concorso A032 - Insegnamento di Educazione Musicale nelle Scuole Medie, con un punteggio pari a 136 Fascia 3; Classe di Concorso A031 - Insegnamento di Educazione Musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado, con un punteggio pari a 36 - Fascia 3.

La ricorrente prosegue allegando di aver ricevuto la proposta di assunzione, ai sensi dell'art. 1 co. 98 l. 107/15, in relazione alla sola classe di concorso A032 - Educazione Musicale nella Scuola Media, per la quale era collocata in undicesima posizione in GAE, con un punteggio pari a 136 e nella terza Fascia, e di aver accettato



la proposta solo perché, in caso contrario, non avrebbe potuto essere destinataria di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni.

Precisa inoltre che l'accettazione di un posto di ruolo in una classe di concorso per i docenti iscritti a pieno titolo in diverse classi di concorso, aveva comportato automaticamente la cancellazione da tutte le altre graduatorie in cui fossero iscritti (ex art. 1 co. 4quinquies d.l. 134/09, aggiunto in sede di conversione dalla l.167/09).

Tutto ciò premesso, la ricorrente così conclude: "[...] *in via principale ordinare all'odierno convenuto di stipulare con la ricorrente contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento sulla classe di concorso AJ77 Pianoforte con decorrenza giuridica 1.9.2015 ovvero con la decorrenza ritenuta di legge e di giustizia in sostituzione del contratto effettivamente concluso, e valido per la classe di concorso A032; in ogni caso destinandola all'istituto ovvero al posto di titolarità che le sarebbe spettato ove correttamente ivi immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2015; ovvero in subordine modificare il contratto già stipulato in modo che esso si intenda valido ed efficace per la classe di concorso AJ77 con decorrenza giuridica 1.9.2015 ovvero con la decorrenza ritenuta di legge e di giustizia e così consentire alla ricorrente, già a fare data dal prossimo anno scolastico, di passare all'insegnamento della disciplina Pianoforte destinandola all'istituto ovvero al posto di titolarità che le sarebbe spettato ove correttamente ivi immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2015; ovvero in subordine emettere il provvedimento ritenuto maggiormente idoneo allo scopo di consentire alla ricorrente l'insegnamento sulla classe di concorso AJ77 presso l'istituto ovvero il posto di titolarità che le sarebbe spettato ove correttamente ivi immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2015; ovvero in ulteriore subordine, sempre eventualmente disapplicato ogni atto amministrativo illegittimo implicitamente od esplicitamente presupposto, consentire la mobilità della ricorrente dalla classe di concorso A032 alla AJ77 con precedenza rispetto a tutti gli altri aspiranti collocati in posizione deteriore in graduatoria, ordinando alla Amministrazione convenuta di emettere ogni atto utile ed idoneo allo scopo*".

Il MIUR controdeduce sostenendo l'infondatezza – sotto più profili – del ricorso, e chiedendone il rigetto.

controinteressati, sono rimasti contumaci.

Il ricorso è fondato.

E' noto che ai sensi dell'art. 401 d. lvo. 297/94, come modificato dalla l. 124/99, il criterio di inserimento (e quindi di reclutamento) nelle graduatorie permanenti è esclusivamente quello del punteggio posseduto (criterio meritocratico).



Tant'è che in giurisprudenza si è affermata l'illegittimità dei decreti ministeriali di attuazione del 27 marzo 2000 n. 123 e del 18 maggio 2000 n. 146, nella parte in cui avevano previsto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente (cfr. TAR Lazio, sez. III, 03042001, n. 2799 *"Atteso che ai sensi dell'art. 401 d .leg. 297/1994, come modificato dalla l. 124/1999, il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente, soggette ad aggiornamenti e inserimenti, è esclusivamente quello del punteggio posseduto, sono illegittimi i decreti ministeriali di attuazione del 27 marzo e del 18 maggio 2000 nella parte in cui prevedono l'inserimento dei docenti nelle dette graduatorie in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente"*).

Il criterio meritocratico è stato peraltro valorizzato dal Giudice delle leggi (Corte cost. 41/11), che ha censurato il meccanismo del cd. inserimento "in coda" dei precari trasferiti dalle graduatorie di una provincia all'altra (v. nella giurisprudenza di merito, per l'affermazione del diritto all'inserimento cd. "a pettine", Trib. Pisa 19/5/15).

Da ultimo, anche l'art. 1 co. 100 l. 107/15 menziona espressamente il criterio del punteggio: *"I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso"*.

Peraltro, dal modulo di domanda di partecipazione al piano straordinario di reclutamento, non risulta che il candidato avesse la possibilità di indicare la propria preferenza in ordine alla classe di insegnamento.

Né sarebbe potuto essere diversamente, dato che la legge (art. 1 co. 100 l. 107/15) menziona solo l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni, e tra le province.

Il sistema di reclutamento adottato dal MIUR non pare dunque conforme al criterio meritocratico, in particolare laddove nella scelta dell'insegnante si è fatto riferimento alla fascia, e non invece al punteggio.

In altre parole, il MIUR ha seguito il mero dato formale della fascia di appartenenza anziché quello sostanziale del punteggio, non perseguendo così l'obiettivo della migliore formazione scolastica (si veda, per tali argomentazioni di principio, Corte cost. 41/11).



Si noti peraltro che l'insegnamento del Pianoforte è da considerare "specialistico" rispetto a quello "generico" di educazione musicale.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della l. 124/99 ed all'istituzione di un'abilitazione specifica in strumento musicale, con conseguente previsione di una sessione riservata per la prima formazione delle graduatorie permanenti (d.m. 6/8/1999 n. 201), l'abilitazione generica all'insegnamento in educazione musicale ha perduto la sua capacità legittimante all'inserimento nelle graduatorie per strumento musicale.

Attualmente, in base all'art 9 del d.m. *cit.*, alla classe di concorso per strumento musicale si accede con il possesso dello specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse specialità strumentali, congiuntamente ai requisiti previsti dall'art. 11 co. 9 l. 124/99.

Sussiste pertanto il *fumus boni iuris* rispetto al diritto della ricorrente ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento sulla classe di concorso AJ77 Pianoforte con decorrenza giuridica 1/9/15.

Quanto al *periculum in mora*, va detto in primo luogo che la ricorrente rischia di non poter mai più essere assunta per la classe di insegnamento AJ77 Insegnamento di Pianoforte in considerazione: della prossimità temporale delle nomine per l'a.s. 2016/2017, del prevedibile mutamento della geografia dei posti vacanti e disponibili conseguente al piano straordinario di mobilità previsto dall'art. 1 co. 108 l. 107/15, dell'indizione del nuovo concorso da parte del Ministero con la conseguente assegnazione dei posti riservati ai vincitori del medesimo, dell'entrata a regime dei Piani Triennali dell'Offerta formativa con cui le scuole formuleranno le proprie esigenze di fabbisogno dei docenti, e qualsiasi movimento dei docenti sarà subordinato al *placet* del dirigente scolastico, senza alcun diritto alla mobilità.

E' in sostanza di plausibile verifica lo scenario ipotizzato in ricorso, che vedrebbe la saturazione dei posti di AJ77.

In ogni caso, una diversa collocazione delle ricorrente non sarebbe possibile nel prossimo a.s. 2016-2017, dato che il CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente in data 8/4/16 consente sia il passaggio di cattedra (passaggio da una classe di concorso ad un'altra, all'interno dello stesso ordine di scuola), sia il passaggio di ruolo (passaggio da una classe di concorso ad un'altra, appartenente ad un diverso ordine di scuole es. da Scuola Secondaria di primo grado a quella Secondaria di secondo grado) esclusivamente ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di un anno di



prova nel ruolo di appartenenza e siano in possesso della specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta (art 4 co. 1 CCNI).

E la ricorrente, immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015-2016, alla data della presentazione delle domande non aveva ancora superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza, che scadrà il 31/8/16.

E' il caso di precisare che al momento della presentazione della domanda telematica via *Polisweb* (13/11/15) tale ultimo requisito non era previsto.

Alla luce di tutto quanto sopra, si prospetta per la ricorrente un danno non risarcibile per equivalente, con riferimento alla possibilità di utilizzare ed arricchire il proprio specifico bagaglio professionale.

Il ricorso va dunque accolto.

Spese secondo soccombenza nei rapporti tra la ricorrente ed il MIUR.

Spese compensate quanto ai controinteressati contumaci, che in alcun modo hanno avversato la domanda.

P.Q.M.

-ordina al MIUR di emettere ogni provvedimento idoneo a consentire alla ricorrente di passare all'insegnamento della disciplina Pianoforte classe di concorso AJ77, destinandola all'istituto ovvero al posto di titolarità che le sarebbe spettato ove correttamente immessa in ruolo nella predetta classe di concorso con decorrenza 1/9/15;

-condanna il MIUR alle spese che liquida in € 2.000 per compenso al difensore ed € 129,50 per esborsi, oltre spese generali, CPA ed IVA;

-compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e gli altri convenuti.

Pisa, 30/8/16

Il Giudice
Dott. Franco Piragine

